

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 aprile 2023

Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore. (23A02514)

(GU n.100 del 29-4-2023)

Capo I

Disposizioni in materia di ripetibilità delle spese di notifica

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 803, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che i costi di elaborazione e di notifica degli atti degli enti locali e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore;

Visto l'art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019 il quale prevede, tra l'altro, che con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le norme regolanti il costo della degli atti di attivazione di procedure esecutive e cautelari ivi comprese le spese per compensi dovuti agli enti locali correlata a procedure giudiziarie e i diritti, oneri ed spese di natura legale strettamente attinenti alla procedura di amministrazione recupero, nonché le tipologie di spesa oggetto del rimborso e che nel decreto di adozione del provvedimento, con di cui si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012;

Visto l'art. 1, comma 784, della legge n. 160 del 2019 secondo il quale le disposizioni di cui ai commi da 786 a 814 si applicano alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito complessivamente denominati «enti»;

Visto l'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la facoltà di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;

Visto l'art. 26 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, concernente la Piattaforma per la notificazione digitale degli atti

della pubblica amministrazione, di cui all'art. 1, comma 402, della legge n. 160 del 2019, il quale al comma 2, c), lettere per «amministrazioni» devono stabilisce le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 2001, n. 165, gli agenti della riscossione limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di ad eleggibile attività ai

soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del decreto legislativo n. 446 del 1997, i

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 maggio 2022 sull'«individuazione dei costi dei criteri e modalità di ripartizione e ripetizione di notifica degli atti tramite la piattaforma di cui all'art. comma 26,

14 del decreto legge 1 del 2000 e del 15; misura delle spese di notifica si possa procedere a una rivalutazione di quelle previste nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 2012 tenuto conto dell'incremento dei costi applicati dalle Poste Italiane S.p.a. per ogni tipologia d'invio;

Ritenuto che per la determinazione della misura delle spese esecutive a carico del debitore si possa far riferimento agli importi indicati nella tabella A allegata al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, aggiornati tenendo conto degli incrementi registrati dall'indice Istat- indice dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati - dal mese di gennaio 2001 al mese di dicembre 2021;

Ritenuto che la misura dei rimborsi delle spese per le procedure esecutive vada applicata in misura fissa per crediti non superiori a euro cinquecento, mentre per importi superiori deve essere applicato un coefficiente di maggiorazione, graduato in funzione dell'entità del credito, atto a rappresentare la maggiore onerosità riconducibile al corretto svolgimento di attività esecutive ai fini del recupero di crediti di rilevante importo;

Considerato che oltre al rimborso delle spese per le esecutive svolte direttamente, agli enti e ai di cui soggetti 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 446 del 1997 compete anche il rimborso delle spese vive per le attività necessariamente svolte da soggetti esterni, funzionalmente connesse allo svolgimento delle procedure di riscossione coattiva, da rimborsarsi nelle misure risultanti da tariffe ufficiali e sulla base di atti di liquidazione corredati di idonea documentazione;

Ritenuto di non dover procedere alla revisione dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n.

109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie che pertanto continuano a trovare applicazione in forza della previsione dell'art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019;

E m a n a
il seguente decreto:

Art. 1

Ripetibilità delle spese di notifica impositivi e degli atti di contestazione e di delle sanzione ripetibile per la compensazione della degli 20 gennaio 1982, n. 890, quelle derivanti dall'esecuzione degli

articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative.

2. Per la ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione di cui all'art. 26 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 maggio 2022.

Art. 2

Costo della notifica

1. L'ammontare delle spese di cui all'art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario notificato, e' dell'atto fissato nella misura unitaria di euro 7,83 per l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, di euro 6,51 per le raccomandate semplici, di euro 2 per le notifiche effettuate mediante l'invio a mezzo posta elettronica certificata, di euro 11,55 per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e di euro 1,33 per i solleciti inviati a mezzo posta ordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 795 della legge n. 160 del 2019.

2. L'ammontare delle spese di cui all'art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario degli atti stessi, e' fissato nella misura unitaria di euro 12,19 per le notifiche eseguite all'estero, ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera e-bis), quarto e quinto comma, del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, degli articoli 37 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 e dell'art. 142 del codice di procedura civile, fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali.

Art. 3

Esclusioni

1. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l'amministrazione e' tenuta su richiesta.

2. E' esclusa, altresì, la ripetizione relativamente all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione, fatta salva l'applicazione dell'art. 2, comma 1.

Art. 4

Decorrenza

1. Le spese di cui al presente Capo si applicano per gli atti emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Capo II

Disposizioni in materia di determinazione dei diritti, oneri e spese per la fase esecutiva

Art. 5

Misure del rimborso delle spese esecutive

a carico dei debitori

1. E' approvata la tabella, riportata in allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, concernente la misura del rimborso delle spese esecutive a carico dei debitori correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari ai sensi dell'art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019.

2. Il valore riportato nella tabella in allegato A, rimborsa tutti i costi e gli oneri sostenuti per l'attivazione delle cautelari ed esecutive.

3. Le spese di notifica vengono rimborsate secondo quanto previsto dal Capo I del presente decreto.

Art. 6

Coefficienti di maggiorazione

1. Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di maggiorazione, la misura del rimborso delle spese relative alle singole procedure esecutive, di cui alla tabella in allegato A al presente decreto, si calcola prendendo per base l'importo complessivo del credito per cui si procede.

2. Per l'esecuzione mobiliare il diritto a percepire il rimborso della spesa sorge all'atto in cui il funzionario responsabile della riscossione si presenta per eseguire il pignoramento, anche se il contribuente paghi il suo debito all'atto stesso.

Art. 7

Rimborso delle spese sostenute per le attivita' funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva

rimborso delle spese vive, diritti ed oneri sostenuti anche per attivita', riportate nella tabella in allegato B, il quale fa parte integrante del presente decreto, funzionalmente quelle del svolgimento della procedura di riscossione coattiva. Il rimborso delle spese spetta sulla base di atti di liquidazione idonea documentazione. da

2. Per lo svolgimento delle attivita' comprese nella tabella in allegato B la liquidazione del rimborso e' allo utilizzando i parametri forensi previsti dalle tabelle allegata al decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo n. 55, la tabella del venti per cento dell'importo complessivo previsto.

3. E', altresì, rimborsabile ogni ulteriore ed eventuale spesa, diritto od onere, documentati, non compresi nella tabella in allegato B, strettamente attinente al tentativo di recupero coattivo del credito e necessario alla finalizzazione dello stesso.

Art. 8

Imposte di registro e quelle sugli atti giudiziari

1. Le imposte di registro e quelle sugli atti giudiziari sono a carico dell'aggiudicatario o del legittimario o l'acquisto; in caso contrario sono a carico del contribuente.

Art. 9

Decorrenza

1. Le tabelle in allegato A e B si applicano per il rimborso delle spese relative agli atti emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Capo III

Disposizioni finali

Art. 10

Annullamento o inesigibilita' del credito

1. Nel caso di annullamento o inesigibilita' del credito, fatte salve le diverse pattuizioni contrattuali, al soggetto ~~specificato~~ ^{al} rimborso delle spese a carico ^{creditore} della spesa effettivamente sopportata e nella ^{addebitata al} debitore.

Art. 11

Oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie

1. Gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie continuano a essere regolati dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, in forza dell'art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019.

Art. 12

Aggiornamento delle spese di notifica ed esecutive

1. Le misure previste per le spese di notifica e per quelle esecutive di cui ai capi I e II **possono essere aggiornate con cadenza triennale**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'aggiornamento e' effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019.

Art. 13

Pubblicazione

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2023

Il direttore generale delle finanze:

Spalletta **TABELLA ALLEGATO A**
SPESE ESECUTIVE

+-----+	+-----+
Pignoramento mobiliare	26,00
+-----+	+-----+
Pignoramento presso terzi	
(compreso fitti e pigioni)	
+-----+	+-----38,00
+	

Pignoramento immobiliare o mobili registrati		
+-----+-----		-248,00
+Istanza di insinuazione nelle procedure concorsuali		
+-----+-----		-212,00
+ Incanto mobiliare		
13,00		
+-----+-----		
+ Vendita a trattativa privata		
17,00		
+-----+-----		
+Per ogni udienza davanti al giudice immobiliare		
57,00		-57,00
+Progetto di attribuzione del ricavato		
+Iscrizione di causa a ruolo		
11,00		-38,00
+Richiesta di registrazione		
15,00		
+Costo per procedure eseguite nell'aggregato urbano		
+-----+-----		-35,00
+Asporto per procedure eseguite fuori dell'aggregato		
+-----+-----		-57,00
+Deposito:		
a) autocarri, autotreni, autoarticolati e semirimorchi	3,90 / giorno	
con portata fino a 25 q.li	4,60 / giorno/	
con portata fino a 35 q.li	8,50 / giorno	
con portata oltre 35 q.li	14,20 / giorno	
di rimorchi ed autocarri con motrici		
b) di autoveicoli	29,70	
con valore fino a euro	1,10 /giorno	
2.582,00 - primi trenta giorni	39,00	
con valore fino a euro	1,80 / giorno	
2.582,00 - giorni successivi a trenta		
con valore superiore a euro		
2.582,00 - primi trenta giorni	42,50	
con valore superiore a euro	0,90 / giorno	
2.582,00 - giorni successivi a trenta	68,00	
	1,70 / giorno	
c) altri beni		
con valore fino a euro		
2.582,00 - primi trenta giorni		
con valore fino a euro		
2.582,00 - giorni successivi a trenta		

con valore superiore a euro		
2.582,00 - primi trenta		
giorni		
con valore superiore a euro		
2.582,00 - giorni successivi		
a trenta		
+-----+	+-----+	+-----+
Comunicazione		
preventiva		
fermo-amministrativo-----	+-----	43,00
Comunicazione		
preventiva		
iscrizione ipotecaria-----	+-----	212,00
Cancellazione ipotecaria		78,00
+-----+	+-----+	+-----+
Sequestro conservativo		180,00
+-----+	+-----+	+-----+

Coefficienti di applicazione della maggiorazione per gli importi superiori a euro 500,00

+-----+	+-----+	+-----+
Da	A	incremento
+-----+	+-----+	+-----+
500,01	1000	20,00%
+-----+	+-----+	+-----+
1000,01	3000	50,00%
+-----+	+-----+	+-----+
3000,01	5000	100%
+-----+	+-----+	+-----+
5000,01	10.000,00	200%
+-----+	+-----+	+-----+
10.000,01	20.000,00	300%

TABELLA ALLEGATO B

Oltre	TABELLA ATTIVITA' SVOLTE SOGGETTE A RIMBORSO SPESE	
+-----+	+-----+	+-----+
+-----+	+-----+	+-----+
PROCEDURE	ATTIVITA'	
+-----+	+-----+	+-----+
Pignoramento mobiliare	Opera di specialisti	
+-----+	Stima dei beni pignorati	
	Accesso forzato	
+-----+	+-----+	+-----+
	Assistenza forza pubblica	
+-----+	Pignoramento ex art. 521-bis	
	c.p.c. (c.d. pignoramento	
	auto)	
+-----+	ERA relativa trascrizione presso	
+-----+	+-----+	+-----+
	Pignoramento di quote sociali,	
	relativa trascrizione e spese	

	di Consulenza Tecnica d'ufficio per la valutazione delle quote
	Pignoramento di cose mobili
	Intervento nell'esecuzione mobiliare
	Pignoramento presso terzi ed eventuale giudizio di accertamento
	Pignoramento ex art. 72 bis
	D.P.R. 602/73
	Attività propedeutica all'avvio della procedura (iscrizione, cancellazione e riduzione ipotecaria)
Pignoramento immobiliare	
ipotecari	Richiesta certificati
	Perizia Ufficio catastali
	Richiesta certificati catastali
	Trascrizione del pignoramento immobiliare
	Istanza di vendita
	Consulenza tecnica d'ufficio
	Intervento nella procedura immobiliare
Procedure concorsuali	Istanza di liquidazione giudiziale
	Insinuazione tempestiva, tardiva ed ultra tardiva
	eventuale relazione del consulente tecnico di parte
Procedure di opposizione all'esecuzione, atti esecutivi e mandato professionale	Costituzione in giudizio e compimento di ogni attività necessaria al fine del compimento del mandato professionale
Procedure di reclamo in ambito concorsuale	Costituzione in giudizio e compimento di ogni attività necessaria al fine del compimento del mandato professionale

+-----+-----	
+ Assistenza \$tragiudiziale +	Assistenza legale nella
	definizione delle
	procedute al fine di agevolare
	il recupero del credito
+-----+-----	